PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione giuridica

2004/0113(CNS)

3.2.2005

PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di decisione quadro del Consiglio in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea
(COM(2004)0328 – C6-0071/2004 – 2004/0113(CNS))

Relatore per parere: Giuseppe Gargani

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di decisione quadro del Consiglio in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea è da considerarsi nel complesso apprezzabile, poiché rappresenta il primo significativo passo dell'Unione verso la costruzione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, partendo dalla tutela dei diritti fondamentali di libertà dei cittadini e assicurando a tutti il diritto ad avere un equo processo.

La volontà di costruire un sistema di garanzie procedurali a favore di indagati in procedimenti penali mira a far sì che ogni Stato membro adotti norme minime fondamentali essenziali per rafforzare la fiducia delle pubbliche autorità, delle autorità giudiziarie e degli imputati nei diversi sistemi giudiziari degli altri Stati membri, riavvicinando le disposizioni in materia di garanzie procedurali.

Tuttavia, tale proposta va considerata più come punto di partenza che come punto d'arrivo nella realizzazione di uno spazio giudiziario europeo, nel quale non ci si dovrà limitare a salvaguardare e a mantenere i diritti già esistenti e riconosciuti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dalla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ma si dovrà tendere anche, e soprattutto, ad assicurarne l'effettiva e coerente applicazione da parte di tutti gli Stati membri.

Nonostante gli sforzi compiuti per riconoscere e garantire il giusto processo, va detto che il catalogo di garanzie minime da tutelare formulato dalla Commissione appare troppo ridotto.

Infatti, la proposta individua solamente cinque fattispecie da proteggere: il diritto all'assistenza e alla rappresentanza in giudizio, il diritto all'interpretazione/traduzione, la protezione degli indagati vulnerabili, l'assistenza consolare e la comunicazione dei diritti, rimandando, per tutti gli altri, a iniziative future.

Inoltre, malgrado l'impegno profuso dalla Commissione, non si ritiene sufficiente la tutela prevista in concreto, e risulta pertanto opportuno rafforzare alcuni punti della decisione quadro:

a) Va riconosciuta una garanzia piena all'assistenza legale, da considerarsi obbligatoria ed irrinunciabile in ogni stato e grado del procedimento. Solo cosí si potrebbe dare effettiva protezione al diritto alla difesa, che riveste una particolare rilevanza in materia penale e necessita di competenze professionali specifiche. Naturalmente l'assistenza legale deve essere gratuita per i non abbienti.

b) E' necessario prevedere, con maggiore precisione, da quale momento l'indagato possa beneficiare dei propri diritti difensivi onde evitare qualsiasi tipo di abuso che potrebbe facilmente verificarsi in un sistema che non avesse riferimenti temporali sufficientemente chiari.

L'indagato deve poter beneficiare dell'assistenza legale non appena entra in contatto con le autorità inquirenti, e in ogni caso prima di essere interrogato, pena l'invalidità di tutti gli atti

processuali compiuti successivamente.

c) Occorre rafforzare il diritto all'interpretazione e alla traduzione gratuite**,** per tutta la durata del procedimento e fin dal primo contatto con le autorità inquirenti, per tutti quegli indagati che non siano in grado di comprendere la lingua processuale. Al fine di garantire la qualità del servizio, reso nell'interesse della giustizia, sarebbe opportuno introdurre l'obbligo per ogni Stato membro di istituire un registro dei traduttori e degli interpreti giurati, i cui iscritti siano tenuti a rispettare un codice di condotta nazionale o comunitario volto ad assicurare l'imparzialità e la fedeltà della traduzione.

In questo modo si mira ad ottenere un livello di qualifica equivalente in tutta l'Unione, tra i soggetti che siano specializzati in materie giuridiche, per assicurare che comprendano le procedure giuridiche e la terminologia tecnica di riferimento.

d) Bisogna precisare maggiormente i diritti specifici riconosciuti a determinate categorie di persone considerate vulnerabili con riferimento alla situazione di particolare svantaggio in cui versano in relazione all'età, allo stato di salute, alla disabilità fisica o psichica, all'analfabetismo o a condizioni emotive particolari. La situazione di vulnerabilità dovrebbe essere segnalata dall'interessato, dai responsabili dell'applicazione della legge o dall'avvocato difensore fin dal primo contatto con le autorità inquirenti, pena l'invalidità di ogni successivo atto del procedimento penale.

e) Occorre sanzionare con l'invalidità degli atti processuali ogni violazione dei diritti minimi riconosciuti, quali il diritto ad avere una difesa tecnica, ad avere l'intervento dell'interprete o del traduttore, ecc. Solo in questo modo si avrà la certezza dell'effettivo rispetto delle garanzie della difesa da parte delle autorità competenti nell'ottica dell'equità processuale.

f) Dal momento che le garanzie minime degli indagati spettano anche ai cittadini dei paesi terzi, è indispensabile che la comunicazione dei diritti sia comprensibile anche da coloro che non parlano una delle lingue ufficiali dell'Unione. Gli Stati membri dovranno perciò stabilire in quali altre lingue tradurre tale comunicazione di garanzia.

In conclusione, non si può non auspicare che quanto prima la Commissione presenti nuove misure volte a disciplinare altri diritti fondamentali dell'indagato e dell'imputato, come ad esempio il principio del "*ne bis in idem*", il diritto all'astenersi dal rispondere, la presunzione di innocenza, le garanzie in merito alla carcerazione preventiva e successiva, il diritto all'appello delle decisioni e il diritto all'ammissibilità delle prove. Solo allora il quadro di riferimento normativo potrà corrispondere alle ambizioni relative alla costruzione di un vero e proprio spazio giuridico comune, dove sia assicurata la centralità dei diritti inviolabili di ogni persona.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]	Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Articolo 2, paragrafo 1

1. Ciascun indagato ha diritto all'assistenza legale ***al più presto possibile e nel corso di tutto il*** procedimento penale, qualora esprima l'intenzione di volerne beneficiare.	1. Ciascun indagato ha diritto all'assistenza legale ***in ogni stato e grado del*** procedimento penale, qualora esprima l'intenzione di volerne beneficiare.

Motivazione

La difesa tecnica degli indagati, assicurata da un avvocato, è obbligatoria e irrinunciabile in ogni fase del procedimento penale. Ciò risponde all'esigenza di garantire il rispetto pieno del diritto alla difesa che è questione particolarmente delicata in materia penale e richiede competenze professionali specifiche.

Emendamento 2
Articolo 2, paragrafo 2

2. Ciascun indagato ha diritto di beneficiare dell'assistenza legale prima di rispondere all'interrogatorio in relazione all'accusa rivoltagli.	2. Ciascun indagato ha diritto di beneficiare dell'assistenza legale ***entro un termine massimo di 24 ore e comunque*** prima di rispondere all'interrogatorio in relazione all'accusa rivoltagli.

Motivazione

Occorre mettere a disposizione dell'indagato la difesa tecnica sin dal primo contatto con le autorità inquirenti, contatto che può precedere l'interrogatorio vero e proprio.

Emendamento 3
Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Il mancato rispetto del diritto all'assistenza legale comporta l'invalidità di tutti gli atti successivamente compiuti e di quelli da essi dipendenti nel corso del procedimento penale.

[1] Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Motivazione

Occorre sanzionare la violazione del diritto fondamentale alla difesa mediante la nullità processuale di tutti gli atti compiuti in assenza del difensore dell'indagato.

Emendamento 4
Articolo 3

Articolo 3	***soppresso***
Obbligo di fornire l'assistenza legale	
Nonostante l'indagato abbia il diritto di rifiutare l'assistenza legale o di difendersi da solo nel corso di un processo, per taluni indagati l'assistenza legale è necessaria, onde garantire un processo equo. Di conseguenza, gli Stati membri garantiscono che sia fornita l'assistenza legale a ogni indagato che:	
- sia detenuto in custodia cautelare prima del processo, o	
- venga formalmente accusato di aver commesso un reato che si inserisce in un contesto complesso dal punto di vista dei fatti o del diritto o per il quale viene comminata una pena severa, in particolare nel caso in cui in uno Stato membro sia prevista una pena obbligatoria di oltre un anno di carcere per il reato di cui trattasi, o	
- sia previsto il mandato di arresto europeo o una domanda di estradizione o altro procedimento di consegna	
- si tratti di un minore, o	
- non risulti in grado di comprendere o seguire il contenuto o il significato del processo, a causa della sua età o delle sue condizioni mentali, fisiche o emotive.	

Motivazione

Avendo scelto di garantire sempre l'assistenza legale l'articolo diviene superfluo.

Emendamento 5
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Ai fini delle scadenze procedurali definite ai sensi della presente decisione quadro, il tempo inizierà a decorrere solo a partire dall'intervento dell'avvocato che garantisce la difesa della persona sospettata una volta notificato il procedimento, indipendentemente dal fatto che la suddetta persona abbia o meno già ricevuto tale notifica.

Emendamento 6
Articolo 5, paragrafo 1

1. ***Nel caso in cui si applichi l'articolo 3, i*** costi dell'assistenza legale sono sostenuti dagli Stati membri qualora rappresentino un onere eccessivo dal punto di vista finanziario per l'indagato o per le persone che sono a suo carico.	1. ***I*** costi dell'assistenza legale sono sostenuti dagli Stati membri qualora rappresentino un onere eccessivo dal punto di vista finanziario per l'indagato o per le persone che sono a suo carico.

Motivazione

La modifica è per rendere coerente il testo con gli emendamenti precedenti.

Emendamento 7
Articolo 6, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

L'interprete deve essere messo a disposizione, per tutta la durata del procedimento, fin dal primo contatto con le autorità inquirenti e comunque prima di rispondere all'interrogatorio in relazione all'accusa rivolta all'indagato.

Motivazione

Per garantire il diritto di difesa occorre mettere a disposizione dell'indagato l'interprete sin dal primo contatto con le autorità inquirenti, contatto che può precedere l'interrogatorio vero e proprio.

Emendamento 8
Articolo 6, paragrafo 2

2. ***Eventualmente, gli*** Stati membri garantiscono che l'indagato benefici dell'assistenza gratuita di un interprete per la consulenza fornitagli da un avvocato durante tutto il procedimento penale.	2. ***Gli*** Stati membri garantiscono che l'indagato benefici dell'assistenza gratuita di un interprete per la consulenza fornitagli da un avvocato durante tutto il procedimento penale.

Motivazione

Al fine di rendere effettivo il diritto alla difesa tecnica è necessario agevolare la comunicazione tra l'indagato ed il suo difensore, garantendo, se del caso, l'assistenza gratuita di un interprete.

Emendamento 9
Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli Stati membri garantiscono che ***i traduttori e gli interpreti utilizzati siano sufficientemente qualificati da assicurare la fedeltà della traduzione e dell'interpretazione***.	1. Gli Stati membri garantiscono che ***venga istituito un registro nazionale di traduttori ed interpreti giurati, con possibilità di accesso da parte di professionisti di tutti gli Stati membri in possesso di un livello di qualifica equivalente in tutta l'Unione. Gli iscritti al registro sono tenuti a rispettare un codice di condotta nazionale o comunitario volto ad assicurare l'esercizio imparziale e fedele della traduzione e dell'interpretazione***.

Motivazione

L'istituzione di un apposito registro nazionale di traduttori ed interpreti ha lo scopo di garantire un livello di qualifica professionale minimo ed uniforme in tutto il territorio dell'Unione.

Inoltre consente di introdurre l'obbligo, per gli iscritti, di conformarsi a regole deontologiche di condotta.

Emendamento 10
Articolo 10, paragrafo 1

1. Gli Stati membri garantiscono che un indagato che non può comprendere o seguire il contenuto o il significato del procedimento per la sua età, ***le sue condizioni mentali,***	1. Gli Stati membri garantiscono che un indagato che non può comprendere o seguire il contenuto o il significato del procedimento per la sua età, ***lo stato di salute, la disabilità***

fisiche o emotive benefici di un'attenzione particolare a tutela dell'equità del procedimento.	***fisica o psichica, l'analfabetismo o le condizioni emotive particolari*** benefici di un'attenzione particolare a tutela dell'equità del procedimento.

Motivazione

E' opportuno precisare meglio le categorie di soggetti particolarmente vulnerabili.

Emendamento 11
Articolo 10, paragrafo 3 bis (nuovo)

	3 bis. La mancata valutazione e comunicazione in merito alla vulnerabilità dell'indagato avrà come conseguenza, se non sanata, l'invalidità di ogni successivo atto del procedimento penale.

Motivazione

Il non aver rispettato le esigenze particolari di tutela delle categorie definite vulnerabili implica l'invalidità di tutti gli atti successivi del procedimento, così da sensibilizzare le autorità competenti ad effettuare tutti gli accertamenti del caso per poter proseguire il procedimento.

Emendamento 12
Articolo 11, paragrafo 2

2. Se necessario gli Stati membri garantiscono l'assistenza medica.	2. Se necessario gli Stati membri garantiscono l'assistenza medica. ***Gli Stati membri assicurano che gli indagati affetti da patologie mentali o nervose ricevano l'assistenza di uno psichiatra.***

Motivazione

Occorre garantire ai soggetti che presentino instabilità mentale e nervosa il supporto di uno specialista che possa assisterli per tutta la durata del procedimento così da consentirgli di comprenderlo e di sostenerlo emotivamente.

Emendamento 13
Articolo 11, paragrafo 3

3. Ove opportuno, il diritto ad un'attenzione	3. Ove opportuno, il diritto ad un'attenzione

particolare può comprendere il diritto di avere un terzo presente durante gli interrogatori della polizia o delle autorità giudiziarie.	particolare può comprendere il diritto di avere un terzo presente durante gli interrogatori della polizia o delle autorità giudiziarie. ***Gli indagati minorenni hanno diritto alla presenza dei genitori durante qualsiasi interrogatorio.***

Motivazione

In conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, occorre sempre garantire ai soggetti minorenni di poter essere assistiti, nel corso di tutto il procedimento, dai propri genitori, allo scopo di avere la serenità emotiva necessaria ad affrontare il procedimento penale.

Emendamento 14
Articolo 14, paragrafo 3 bis (nuovo)

	3 bis. Gli Stati membri determinano in quali altre lingue si debba tradurre la comunicazione, tenendo conto delle lingue maggiormente parlate sul territorio dell'Unione in conseguenza dell'immigrazione o della permanenza di cittadini di paesi terzi. Si applicano i paragrafi 2 e 3.

Motivazione

In diversi Stati membri esistono numerose comunità alloglotte. Per garantire il diritto alla difesa dei cittadini dei paesi terzi che non comprendono nessuna delle lingue ufficiali dell'Unione è necessario tradurre la comunicazione in altre lingue proposte dagli Stati membri, quali altre lingue europee e non, come ad esempio il russo, il turco, l'arabo ed il cinese.

Emendamento 15
Articolo 14 bis (nuovo)

	Articolo 14 bis
	Divieto di discriminazione
	Gli Stati membri adottano misure preventive per garantire che ogni persona sospettata, indipendentemente dalla sua origine razziale o etnica, o tendenze sessuali, abbia pari accesso all'assistenza legale e pari trattamento in ciascuna delle fasi, elencate agli articoli 2 - 14, del

procedimento penale .

Motivazione

In conformità della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (Articoli 6 "Diritto ad un processo equo" e 14 "Divieto di discriminazione") e della direttiva sulla razza (articolo 2 bis).

Emendamento 16
Articolo 15, paragrafo 2

2. Valutazione e monitoraggio devono essere effettuati con il controllo della Commissione europea che deve coordinare le relazioni sull'esercizio di valutazione e monitoraggio. Tali relazioni ***potranno essere*** pubblicate.	2. Valutazione e monitoraggio devono essere effettuati con il controllo della Commissione europea che deve coordinare le relazioni sull'esercizio di valutazione e monitoraggio. Tali relazioni ***saranno*** pubblicate.

Motivazione

Ai fini della trasparenza è utile che le relazioni siano rese pubbliche periodicamente.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di decisione quadro del Consiglio in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea
Riferimenti	COM(2004)0328 – C6-0071/2004 – 2004/0113(CNS))
Commissione competente per il merito	LIBE
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	JURI 15.9.2004
Cooperazione rafforzata	
Relatore per parere Nomina	Giuseppe Gargani 26.10.2004
Esame in commissione	19.1.2005 3.3.2005
Approvazione degli emendamenti	3.3.2005
Esito della votazione finale	favorevoli: 24 contrari: 0 astensioni: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Marcin Libicki, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Aloyzas Sakalas, Andrzej Jan Szejna, Theresa Villiers, Diana Wallis, Rainer Wieland, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Alexander Nuno Alvaro, Jean-Paul Gauzès, Luis de Grandes Pascual, Evelin Lichtenberger, Arlene McCarthy, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Alexander Radwan, Michel Rocard
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	